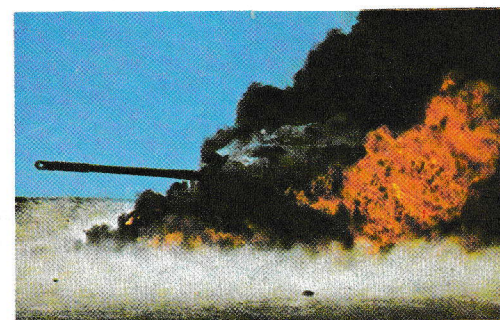
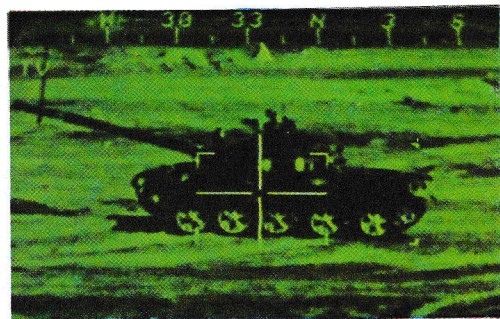
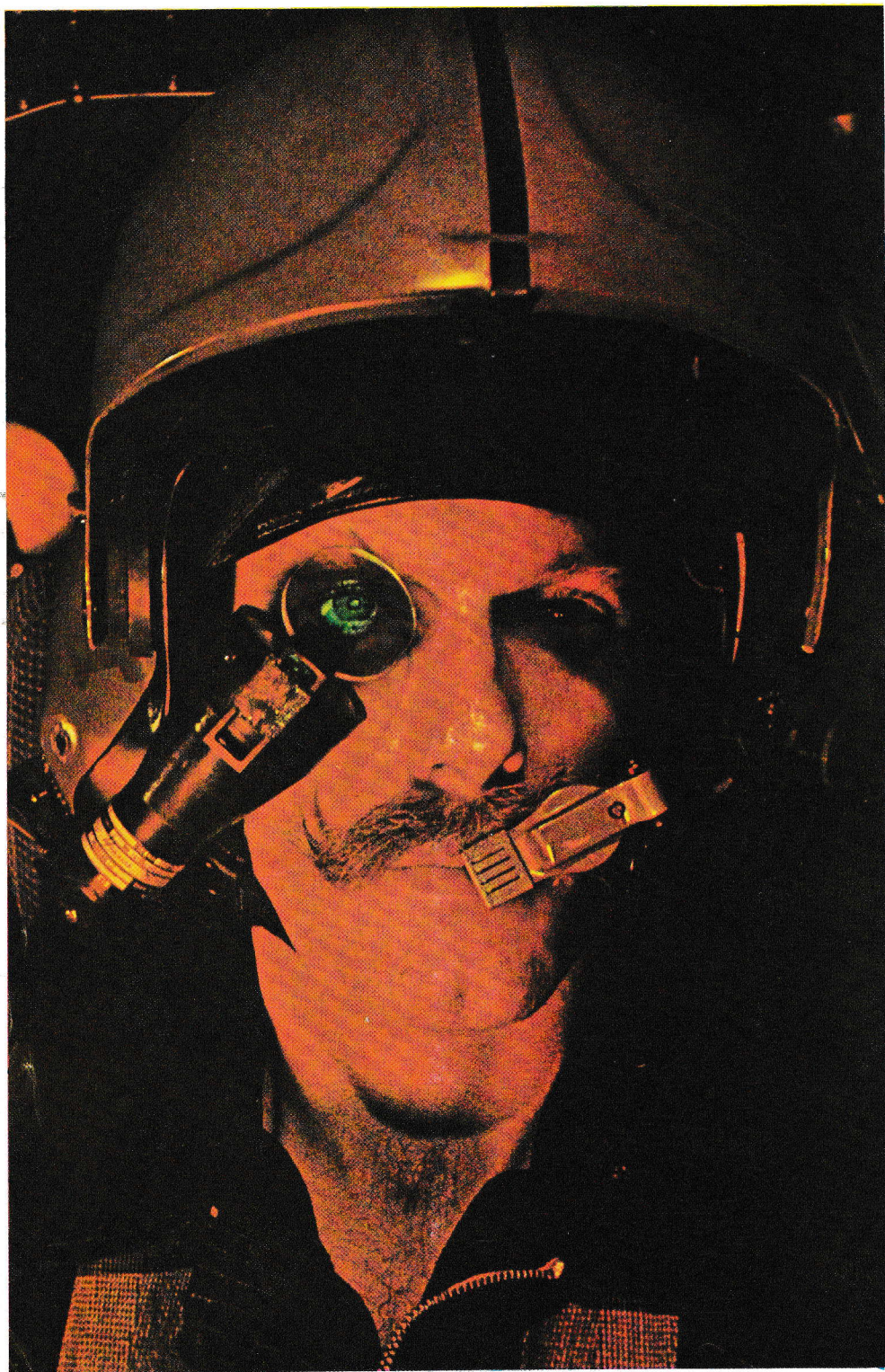


contro informazione



Pentiti o dissociati: insomma fai qualcosa!

Sergio Spazzali

Il governo non si è messo d'accordo se era meglio il pentimento o la dissociazione, e così ha prodotto un disegno di legge su «qualcosa». Naturalmente, in realtà, c'è poco da sfottere, perché poliziotti, carabinieri e magistrati, si adoperano fin da ieri a dare forma a questo qualcosa, la forma della carta moschicida: quella che più la mosca si agita più ci si incolla sopra.

È stato perciò giustamente osservato da molte parti che il disegno di legge governativo è stranamente arretrato, confusionario, «impraticabile», molto più primitivo della pratica inquisitoria già in atto. Ma questa incongruenza non deve stupire. Nella pratica inquisitoria convivono esigenze volta a volta diverse, anche a seconda delle diverse teste inquirenti, e nella pratica inquisitoria le contraddizioni più che comporsi, convivono giustapposte. Quello che non riesce è proprio la razionalizzazione «in ultima istanza» di un progetto incoerente, il progetto «dissociazione/pentimento».

Si tratta in sostanza di due «fenomeni» molto diversi, addirittura, per certi modi, contraddittori. Come giustamente osservava il grande ma misconosciuto, Carlo Michelstaedter, il pentimento/rimorso non consiste per nulla in un sentimento di riprovazione per un proprio comportamento passato, ma in un sentimento di terrore di restare prigionieri del proprio passato, riprovevole o non che esso appaia.

Ci si pente insomma di ciò di cui si vuole liberarsi. In caso di pentimento «politico», liberarsi del proprio passato significa semplicemente «passare dall'altra parte» e fare come se si fosse sempre stati dall'altra parte, vedere tutto ciò che c'è nella nostra memoria con gli occhi dell'avversario. Perciò andare all'assalto dei propri vecchi amici, descrivere il proprio vecchio progetto politico con i toni irridenti appresi dall'avversario etc. È chiaro che l'inquirente si

giova di ciò essenzialmente a fini politico/militari: egli guarda con occhi del pentito dentro il campo avversario, scopre rei e strutture. In questo senso la figura del pentito non è molto diversa da quella più classica dell'infiltrato. Per quanto riguarda il valore «politico» di un tal pentimento, anche esso non è molto diverso dal valore politico che ha una spia o un infiltrato: un valore politico che consiste nella semplice affermazione che esistono bene uomini disposti ad un totale distacco/estraneità da un certo progetto politico, e che ciò non sarà per niente. **Per-che-cosa** non è in genere dato sapere. Diverso il caso del «dissociato». Di lui si sa, o si dovrebbe sapere, essenzialmente il **per-che-cosa** della sua (sopravvenuta) estraneità nei confronti di un determinato progetto politico.

Anzi la essenza proprio della sua «dissociazione» sta nella spiegazione di questo **per-che-cosa**. Si presume che egli non abbia «terrore di restare prigioniero del proprio pazzato», che anzi egli (il dissociato) ha *superato* questo passato, lo ha fatto proprio ad un livello più alto, più complessivo. Se ne dissocia spiegandolo a sé ed agli altri. È poco probabile che un tale personaggio riveli una grande utilità politico/militare. Fa parte della sua stessa credibilità non esibirsi in pugnalate alla schiena dei fratelli di poco fa. La sua utilità per il potere è tutta politica, o almeno essenzialmente politica.

Ma l'uso del «dissociato» apre una serie di problemi, allo stato delle cose, più complessi di quelli che vorrebbe chiudere.

In effetti l'uso del «pentito» presenta dei problemi ben determinati o determinabili. Problemi poliziesco/giudiziari a grandi linee già noti: la protezione del pentito, la segretezza sulle sue rivelazioni, la credibilità in sede di giudizio delle sue accuse.

Non che si tratti di problemi da

poco o tali da non dar luogo anche a laceranti contraddizioni fra gli stessi inquirenti. In effetti si è visto che il tentativo di costruire il «pentito politico» come un «pentito specialissimo», diverso da qualsiasi altro «traditore» dell'ambito della extralegalità sociale (cioè un pentito assolutamente protetto, assolutamente segreto, assolutamente credibile) non ha, almeno per ora fatto dei grandi passi innanzi. Tuttavia possiamo ben dire che si tratta di un complesso di problemi che, esaurita la fase inquisitoria e quella dibattimentale, bene o male si esaurisce esso stesso.

Non si può certo dire lo stesso del «dissociato». Le principali elaborazioni sull'uso della dissociazione non sono nostrane. Sono tedesco-occidentali. Sono i casi Mahler, Baumann, Klein, e più recentemente il caso Boock. Il punto è questo: per «aufheben» in modo credibile il suo passato, il «dissociato» dovrà anche in qualche modo giustificarlo. Il rischio è che la giustificazione del suo passato risulti talora più convincente della sua dissociazione attuale. Ma, senza passato «giustificato», anche ogni attuale dissociazione perderebbe definitivamente di credibilità. Ecco un inghippo non da poco, una scommessa non da ridere che il potere fa quando decide di «dare la parola al pentito» per trasformarlo da «traditore» in «dissociato politico». Da strumento inquisitorio/poliziesco a strumento politico. In effetti nel nostro paese, grandi e successe esperienze in tal senso, non si sono ancora viste.

Anche i pentiti più tipici (es. Peci o Sandalo) hanno recitato il loro pensiero «politico»; ma quasi in ogni occasione il compitino è stato messo giù con troppe scopiazzature delle interviste di Caselli e co. Per non parlare delle spiegazioni deamicisiane tipo quelle di Sandalo, illuminato dal rumoreggiare di un corteo di lavoratori per il 1° maggio, che passa sotto le mura del carcere, o simili.

Robina di scarsa utilizzabilità per un media mascalzone, ma con certe esigenze abbastanza sofisticate. Dunque meglio che il pentito faccia il pentito e lasci ad altri il mestiere del dissociato. Ma quali esempi in questo campo, da noi relativamente inesplorato? Gai, gran confusionario, ha vigorosamente tentato di passare armi e bagagli nella categoria dei «dissociati» non «traditori». A parte il successo più o meno grande, chi ha mai letto i suoi ponderosi saggi, accuratamente censurati dalla stampa di regime, perché essenzialmente rivendicanti una serie di atteggiamenti di antagonismo sociale, in sostanza stati ed essenti a fondamento della scelta della lotta armata? Scarso anche l'uso delle dichiarazioni di Buonavita, un po' per le stesse ragioni, un po' forse perché troppo striminzite. Ci sono anche altri casi minori, ma con un trattamento non molto diverso (basti pensare alla fine fatta dai numerosi comunicati di dissociazione letti nel processo PL a Torino, nella scorsa primavera/estate). In Germania Federale chi, anche in posizioni di responsabilità, ha sostenuto che era giusto dare la parola a Mahler in TV, lo ha fatto sulla ipotesi che prima di essere *superato* nelle parole di Mahler, il «terrorismo» era stato *superato nella realtà*. Non è facile dire se chi ha così giudicato, per la Germania Federale, abbia giudicato bene. Certo si è che pochi in Italia si sentirebbero di dare un giudizio del genere. Ed allora per l'Italia, il momento dei dissociati non è ancora venuto?

A leggere il disegno di legge governativo si direbbe che il momento dei dissociati non sia proprio venuto.

In sostanza si prevederebbero due tipi di «dissociati». Quello di chi si è distaccato dalla banda armata prima che il delitto fine della stessa banda fosse stato consumato (concetto questo di oscura portata), e comunque prima di essere arrestato; e quello del «dissociato» dopo la cattura che abbia fatto dichiarazioni (politiche) utili alla lotta contro il terrorismo. Il primo non sarebbe punibile del tutto e non si prevede (addirittura) che debba fare particolari dichiarazioni politiche. Ai processi BR e PL di Torino la accusa si è battuta con ogni forza perché questo tipo di normativa (già anticipata dall'art. 309 del Codice Rocco) non passasse. Ad

esempio sostenendo che in ogni caso di banda armata il delitto fine risulta sempre consumato dalla stessa costituzione della realtà associativa. Per la verità i collegi giudicanti si sono dimostrati un po' più generosi, tuttavia non sembra che questa sia una strada dal punto di vista del potere dato che un simile tipo di dissociato non fa neppure dichiarazioni politiche utili dal punto di vista della propaganda.

Per l'altra categoria (il dissociato dopo l'arresto che faccia dichiarazioni politiche utili alla lotta contro il terrorismo) il futuro non appare brillante. In effetti innanzitutto il giudice dovrà discrezionalmente valutare la utilità politica delle dichiarazioni del soggetto, e poi, ben chi gli vada questi dovrà accontentarsi di una riduzione di pena, che gli si sarebbe potuta dare anche senza leggi speciali. C'è poco da ridere. Ovvio che il giudice/poliziotto potrà sempre scarcerare il suo amico dissociato, perché a lui la galera fa male, ovvero per altre parimenti risibili ragioni. Ma una politica della dissociazione continuerà a mancare.

Ma, a leggere le norme innovative del disegno di legge governativo, neppure per i pentiti le cose si dovrebbero mettere un gran che bene. Salvo che si tratti di «grandissimi pentiti», quelli che hanno dato un contributo eccezionale alla lotta contro il terrorismo; quelli cioè che essendo stati terroristi «dirigenti», possono smantellare interi settori di organizzazione. Per i «grandissimi pentiti» in effetti tutto sarebbe possibile, anche la loro scarcerazione prima del processo e persino prima che i chiamati in correità sappiano chi è che li accusa. Ma tolto il caso dei «grandissimi pentiti», anche per il «pentito grande ma non grandissimo» ci sono parecchi problemi. Per ottenere la non punibilità sarà necessario che il soggetto non abbia preso parte alla consumazione del delitto fine della banda armata. Caso per la verità assai problematico, come sopra abbiamo già accennato. Diversamente anche per loro poco più che riduzioni di pena. Ovvio che anche qui il giudice «di buon senso» se non scarcerà sotto banco il pentito, scarcererà qualche suo parente meno compromesso o simili. Tuttavia una politica del pentimento pare fare difetto tanto quanto una politica della dissociazione; fatta eccezione per il ca-

so dei generali che si arrendono e consegnano armi e truppe, ai quali si consentirebbe un rapido esilio.

Ecco in sostanza in che termini si pone la questione del confusionario disegno di legge governativo, che non fa che confermare la assenza di una politica razionale ed «unificata» in materia, restando al singolo inquirente di sbroggiarsela in modo più o meno legale per estorcere confessioni e chiamate in correità. Insomma poco più di quanto già sta succedendo.

Così in sintesi si può riassumere il disegno di legge governativo:

A) le norme si applicano sia in caso di banda armata, che in caso di cospirazione politica, che in caso di associazione sovversiva (o eversiva).

B) si distinguono quattro categorie: i receduti anche senza pentimento, i piccoli pentiti (dissociati); i grandi pentiti (infami veri e propri, che denunciano altri); i grandissimi pentiti (infami di grado elevato, come Peci, Sandalo, Viscardi, Fioroni).

C) si distinguono tre casi: *primo*: caso in cui il delitto per la cui consumazione si è costituita la banda armata (delitto fine) sia stato commesso, ma l'imputato non abbia partecipato a questo delitto (pur essendo membro della banda); *secondo*: caso in cui il delitto fine non sia stato commesso; *terzo*: altri casi e cioè anche il caso in cui il delitto fine sia stato commesso e l'imputato abbia preso parte alla sua commissione.

D) Le soluzioni previste sono: non punibile - il receduto prima che il delitto fine sia stato commesso (receduto prima dell'arresto) — il grande pentito anche se il delitto fine è stato commesso, ma lui non vi ha partecipato - il piccolo pentito, se non ha partecipato alla commissione del delitto fine e si sia consegnato spontaneamente; riduzioni di pena e sospensione condizionale: - per i grandi pentiti, in ogni caso - per i piccoli pentiti in ogni caso; sospensione di rinvio a giudizio e di condanna: solo per i grandissimi pentiti, in ogni caso possibilità di libertà provvisoria: per tutti i tipi di pentiti se si sono consegnati spontaneamente; liberazione condizionale: per quelli che si sono pentiti (non solo dissociati) dopo la condanna definitiva; protezione dei pentiti e famigliari da parte del governo anche in deroga a leggi e regolamenti.